REPUBBLICA ITALIANA 240/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Massimo LASALVIA	Presidente relatore
Aurelio LAINO	Consigliere
Giovanni COMITE	Consigliere
Stefania PETRUCCI	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia pensioni di guerra iscritto al n. **21400** del registro di segreteria, proposto da:

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE – Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro, rappresentato e difeso dal funzionario delegato dott.ssa Franchi Franca, domiciliato in Via Casilina n.3, Roma;

-appellante-

contro

omissis, vedova *omissis*, nata a *omissis* (*omissis*) il *omissis* e deceduta a *omissis* (*omissis*) il *omissis*;

-appellata-

avverso e per la riforma

della sentenza n. 1008/2003 resa dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche della Corte dei conti;

VISTO l'atto d'appello;

ESAMINATI tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del 5 dicembre 2025, con l'assistenza del Segretario di udienza dott.ssa Serena Scippa, il relatore Pres. Massimo Lasalvia.

Nessuno è comparso per le parti in giudizio.

Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe la Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche ha accolto il ricorso della sig.ra *omissis*, vedova di *omissis*, riconoscendo il diritto della ricorrente all'ottenimento degli interessi legali calcolati sui singoli ratei di pensione riconosciuta a far data dal pagamento degli arretrati.

Con atto depositato il 04.10.2004, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe favorevole alla ricorrente, già titolare di trattamento pensionistico vitalizio indiretto di guerra, per il riconoscimento degli interessi legali e rivalutazione monetaria, calcolati sui singoli ratei di pensione, a far data dal

pagamento degli arretrati previamente rivalutati e fino all'effettivo soddisfo.

L'appello del MEF chiedeva l'annullamento della sentenza in epigrafe relativamente alla decorrenza del trattamento pensionistico concesso per i seguenti motivi:

1. Violazione di legge per mancato rispetto del giudicato intervenuto tra le parti in virtù della sentenza n. 126491 del'11.11.1988;
2. Violazione di legge sotto il profilo della falsa applicazione delle normi di diritto che disciplinano il riconoscimento del trattamento pensionistico di guerra, della rivalutazione monetaria e degli interessi legali per il ritardo nella corresponsione di detto trattamento art. 100 e ss. Del DPR n. 915/1978 ed artt.1224 e 429 c.p.c.

L'appellante concludeva in via principale per l'annullamento della sentenza della sentenza in epigrafe, respingendo il ricorso di primo grado, ed in via subordinata, l'annullamento della sentenza in cui si riconosceva il cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria nonché degli interessi ex articolo 1282 del c.c., limitandone il riconoscimento alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT a decorrere dalla data del pagamento degli arretrati.

All'udienza del 24.05.2005 il MEF depositava il certificato di morte della sig.ra *omissis*.

Con decreto del 10.06.2025 è stata fissata l'udienza del 5.12.2025

Il Collegio interrompeva il giudizio per il decesso della parte appellata.

Stante l'assenza di atti o di istanze di riassunzione il giudizio viene trattato, per la decisione, nell'odierna udienza.

Motivi della decisione

Il giudizio è da dichiarare estinto, con passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

All'udienza del 24.05.2005 la Sezione adita ha interrotto il giudizio ai sensi dell'art. 300 cpc, disposizione applicabile al giudizio contabile in ragione del rinvio dinamico, consentito dall'art. 26 del r.d. 1038 del 1933, alle norme e ai temini della procedura civile, regolamento poi abrogato, con l'entrata in vigore (il 7.10.2016) con il Codice di giustizia contabile, dall'art. 4, c. 1, lett. a) dell'allegato e al d.lgs. 174/2016.

Il Collegio rileva che dal momento dell'interruzione del processo nessuna delle parti interessate ha provveduto alla riattivazione dello stesso.

Ai sensi dell'art. 305 c.p.c. il processo si estingue e la competenza a dichiarare l'estinzione spetta allo stesso giudice davanti al quale si sarebbe dovuta effettuare la riassunzione (Cass. n. 2040/1984).

Al caso in esame trovano applicazione le norme del Codice di giustizia contabile, previste con medesimo contenuto nel Codice con rito civile, che prevedono: "*il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue*" (art. 109, c.6 c.g.c., art. 305 c.p.c.).

Il termine dei tre mesi decorre dalla data della dichiarazione o della

notificazione dell'evento alle altre parti (Cass. 15004/2024 e 773/2013), in ogni caso dalla c.d. conoscenza legale dell'interruzione (Corte cost. 261/2010, Cass. 3783/2012).

Nel caso di specie, il processo di appello, non essendo stato riassunto nei termini perentori di legge, è da dichiarare estinto, operando l'estinzione di diritto e potendo, perciò, essere dichiarata, anche d'ufficio, con sentenza (art. 111, commi 1 e 4 c.g.c., art. 307 c.p.c.).

Il Collegio rileva inoltre ai sensi dell'articoli 111, c. 6 c.g.c. e 310, c. 2 c.p.c. il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

Non luogo a provvedere per le spese di giustizia. Le spese di lite del giudizio ai sensi dell'art. 111, c. 8 c.g.c. e 310 c. 4 c.p.c. restano a carico delle parti che le hanno sostenute.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, definendo il giudizio, dichiara estinto il processo di cui all'appello del **Ministero dell'Economia e delle Finanze** contro *omissis*, vedova di *omissis* e iscritto al **n. 21400**, del registro di segreteria, con passaggio in giudicato della sentenza n. 1008/2003 resa dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche. Nulla sulle spese di giustizia. Non luogo a provvedere per quelle di lite.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5.12.2025.

IL PRESIDENTE ESTENSORE

f.to Massimo Lasalvia

Depositato in Segreteria il 30/12/2025

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi